

	COMUNE DI LATISANA	
	Rep. 71 S.P./2022	
	GESTIONE DEL "POLITEAMA ODEON" DI LATISANA PER IL PERIODO DAL	
	01/07/2022 AL 30/06/2025	
	L'anno duemilaventidue (2022) addì uno (1) del mese di luglio nell'ufficio di Segreteria del Comune di Latisana, tra i signori:	
	BUSATO dott.ssa MICHELA , la quale, in forza del decreto sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Affari Generali n. 30 del 4 novembre 2021, interviene in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Latisana, con sede in Latisana, Piazza Indipendenza n. 74 (di seguito per brevità Comune), C.F. 83000470308, P.I. 00985920305,	
	e	
	CUZZI dott. SERGIO , il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Presidente e in nome, conto ed interesse dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Udine, Via M. Volpe n. 13 (di seguito per brevità E.R.T.), C.F. 00286400320, P.I. 01007480302,	
	PREMESSO	
	- che dall'anno 1987 il Comune di Latisana è proprietario dell'immobile denominato "Politeama Odeon";	
	- che la gestione di detto immobile è stata, sin dal suddetto anno, affidata all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (organismo regionale primario di diffusione teatrale, già riconosciuto tale dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la previgente L.R. 68/1981, articolo 13, ora dall'articolo 10 della L.R. 16/2014) mediante convenzioni;	
	- che in data 30 giugno 2020 è giunta a scadenza la Convenzione Rep.	
	1	

47/S.P./2017, concernente la gestione del “Politeama Odeon” per il triennio

01/07/2017 – 30/06/2020;

- che in data 30 giugno 2021 è giunta a scadenza la Convenzione Rep.

75/S.P./2020, concernente la gestione del “Politeama Odeon” la sola annualità

01/07/2020 – 30/06/2021, per motivazioni correlate all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, che aveva impedito il regolare svolgimento delle attività programmate

per la precedente stagione teatrale 2019/2020;

- che con determinazione n. 461 di data 18 maggio 2021 è stato stabilito di affidare

all'Ente Regionale Teatrale, allo scadere dell'accordo Rep. 75/S.P./2020, la

gestione del “Politeama Odeon” per la durata di un ulteriore anno, dal 01/07/2021

al 30/06/2022, per le motivazioni ivi dettagliate, dovute al perdurare dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19, ed è stato contestualmente approvato lo schema del

presente accordo;

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle premesse rappresentate, il Comune di Latisana e l'ERT FVG

intendono procedere alla stipulazione di uno specifico accordo volto a

regolamentare le modalità di gestione del teatro “Odeon” per un nuovo triennio;

- l'accordo, in un'ottica di massima cooperazione e collaborazione, prevede

impegni reciproci posti in capo agli enti firmatari;

VISTI

- lo statuto dell'ERT F.V.G.;

- lo Statuto del Comune di Latisana;

- la L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento

amministrativo”;

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 “Accordi tra pubbliche amministrazioni” secondo cui: 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”;

- l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

	RILEVATO che le Parti, per assicurare una superiore qualità dei servizi erogati,	
	con l'accordo di cooperazione intendono:	
	a) realizzare, congiuntamente, attività mirate alla cura e promozione delle rispettive	
	attività istituzionali, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed	
	efficienza dell'azione amministrativa;	
	b) offrire alla città di Latisana un Teatro di spicco, promuovere lo stesso come polo	
	di rilevanza, oltre che regionale, nazionale e, inoltre, offrire ai cittadini	
	programmazioni di spettacolo articolate e di qualità;	
	RITENUTO che la cooperazione tra le parti è finalizzata al raggiungimento di	
	obiettivi comuni ed è retta esclusivamente da considerazioni afferenti all'interesse	
	pubblico;	
	DATO ATTO delle trattative intercorse tra i rappresentanti delle Amministrazioni	
	per definire il contenuto dell'accordo;	
	VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 23/06/2022 con la quale	
	veniva disposto, a titolo di indirizzo, di conferire all'ERT la gestione del Politeama	
	Odeon per il triennio 01/07/2022 – 30/06/2025;	
	VISTA la determinazione n. 698 del 29/06/2022 recante l'approvazione del testo	
	dell'accordo in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale ed assunto	
	il necessario impegno di spesa;	
	Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula	
	il seguente	
	ACCORDO	
	ART. 1 - OGGETTO	
	1. Oggetto del presente accordo è la gestione del "Politeama Odeon" di Latisana.	
	ART. 2 - FINALITA'	

1. Al fine di contribuire alla promozione dell'attività teatrale, musicale, e culturale in genere, in particolare a favore delle nuove generazioni, ed in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della Legge Regionale 16/2014 e dell'articolo 13 dello Statuto comunale, il Comune concede in gestione all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, di cui il Comune di Latisana è associato, la gestione del "Politeama Odeon" di Latisana.

2. L'E.R.T. utilizzerà la struttura sia per le attività teatrali che per altre, purché non incompatibili con la natura della struttura stessa. Queste ultime dovranno comunque sempre essere autorizzate preventivamente dal Comune.

ART. 3 - SOGGETTI CONTRATTUALI

1. L'E.R.T. potrà affidare a ditte terze la gestione delle attività e la fornitura dei servizi necessari o di parte di essi, fermo restando che in tal caso risponderà comunque e sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi del presente accordo.

2. Per la gestione dell'attività in genere l'E.R.T. può avvalersi di società terza che nell'eventualità concorderà con l'E.R.T. ed il Comune la programmazione, le rassegne tematiche e la promozione delle iniziative.

ART. 4 - DURATA

1. Il presente accordo ha validità di anni tre decorrenti dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025 e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 5 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

1. Al momento della stipula del nuovo accordo verrà stilato, alla presenza di tecnici del Comune di Latisana e dell'E.R.T., un verbale di consegna della struttura e delle attrezzature annesse con messa in evidenza delle opere di miglioria già eseguite dall'E.R.T. sino alla data del 30/06/2022 e divenute proprietà comunale. L'E.R.T. si

impegna a riconsegnare al termine del presente accordo la struttura e le attrezzature prese in consegna nello stato in cui si trovavano al momento della presa in consegna, fatta salva la normale usura e le migliorie apportate. Si dà atto che la proprietà dello schermo, dell'impianto Dolby Stereo e la licenza commerciale sono di proprietà del Comune e che rimangono in carico all'E.R.T., che continuerà a curarne la manutenzione ed il perfetto funzionamento per tutto il periodo dell'accordo. Alla scadenza del periodo dell'accordo verrà redatto apposito specifico verbale di riconsegna della struttura sottoscritto da un rappresentante dell'E.R.T. e da un dipendente incaricato del Comune. Fino alla data di tale verbale, permarrà la completa formale responsabilità dell'E.R.T. per la gestione della struttura. In calce a tale verbale le parti potranno far inserire le loro riserve e osservazioni sullo stato della struttura e attrezzature.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'E.R.T.

1. L'E.R.T. si obbliga alla custodia e alla gestione della struttura. La custodia sarà effettuata adottando tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la conservazione, buona manutenzione, perfetta efficienza e massima igiene e pulizia di tutte le attrezzature, impianti, utensili e quant'altro pertinente alla struttura.

2. L'E.R.T. dovrà inoltre provvedere all'ordinaria manutenzione della struttura. Il Comune si riserva di verificare che l'ordinaria manutenzione sia eseguita in modo soddisfacente e si farà carico, in qualità di proprietario dell'immobile, della manutenzione straordinaria in relazione all'urgenza ed alle proprie disponibilità di bilancio. Nel caso in cui si rendano necessari lavori di straordinaria manutenzione, l'E.R.T. indicherà senza ritardo e richiederà per iscritto al Comune di provvedere. L'E.R.T. potrà proporre, previo consenso del Comune, lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata

l'offerta, di concedere un contributo a ristoro delle spese.

3. L'E.R.T. ha ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'ottemperanza a tutte le norme relative alla conduzione dell'impianto (CEI, ENPI, Locali di Pubblico Spettacolo, C.P.I., ecc.) necessarie ad assicurare l'ordine pubblico, l'assistenza sanitaria e la sicurezza, restando tali incombenze compito ed obbligo imprescindibile dell'E.R.T. stesso. Il Comune è titolare del C.P.I. relativo al Politeama ODEON di Latisana in corso di validità. In esso si prevede il seguente affollamento massimo consentito nel locale di pubblico spettacolo per tutte le attività comprese nelle lettere c) e d) del D.M. 1 9/08/1996:

PLATEA: n. 316 posti a sedere più n. 2 posti riservati per persone diversamente abili per un totale di 318 posti;

GALLERIA: n. 181 posti a sedere;

per un totale massimo pari a n. 499 posti a sedere, compresi n. 2 posti riservati a persone diversamente abili.

4. Durante l'orario di svolgimento degli spettacoli deve essere sempre presente la squadra composta da almeno n. 5 addetti, formati per la gestione delle emergenze e la lotta all'incendio ed aventi ciascuno specifico attestato per rischio elevato, ridotti a 3 in caso di utilizzo della sola platea. In caso di attività cinematografica o convegno senza utilizzo del palco la squadra antincendio si riduce a 4 addetti.

5. Eventuali modifiche tecniche sugli impianti in essere che dovessero diventare successivamente obbligatori saranno a carico del Comune di Latisana che ne rimarrà proprietario.

6. L'E.R.T. Si obbliga ai seguenti adempimenti:

a. esporre il piano delle emergenze in teatro e portarlo a conoscenza di chiunque usufruisca del teatro stesso (Compagnie ospiti, personale tecnico e di sala). La

	gestione del Piano è demandata al Responsabile della Sicurezza nominato dall'E.R.T.;	
	b. gestire la struttura provvedendo a garantire la sorveglianza e il corretto utilizzo della stessa da parte degli utenti e provvedere direttamente o attraverso terzi a concedere la struttura ai richiedenti e a riscuotere i pagamenti per l'utilizzo della stessa;	
	c. assicurare l'uso diligente della struttura da parte del proprio personale e di terzi;	
	d. osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza e sanità e mettere in atto tutte le misure di prevenzione stabilite dalle autorità competenti al fine del contenimento del possibile contagio da Covid-19, e del corretto svolgimento di tali adempimenti ai assume la piena responsabilità. Relativamente a tale uso il Comune ha diritto di controllo per verificare che la gestione si svolga in conformità agli obblighi convenuti. L'E.R.T. è tenuto pertanto a permettere l'accesso agli incaricati del Comune (oltre che alle Forze dell'Ordine) previo appuntamento con i propri uffici tecnici;	
	e. utilizzare e far utilizzare la struttura per l'intero arco dell'accordo secondo i normali cicli stagionali correnti per le attività teatrali, pur riservandosi la chiusura della struttura per un periodo massimo di un mese all'anno al fine di consentire ai propri dipendenti di fruire delle giornate di ferie contrattualmente stabilite. Il periodo di chiusura del teatro verrà comunicato per tempo ogni anno al fine di consentire al Comune la programmazione delle proprie attività.	
	ART. 7 - RISERVE DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA IN FAVORE DEL COMUNE	
	1. L'E.R.T. si impegna a concedere la disponibilità della struttura al Comune di Latisana a titolo gratuito per un numero di 35 giornate annue, incluse n. 5 giornate	

dedicate a enti produttori della regione o altri enti operanti in regione o, ancora, agli istituti scolastici del territorio comunale per la realizzazione di manifestazioni organizzate o patrocinate, o in qualunque modo autorizzate e supportate dal Comune a suo insindacabile giudizio, previa richiesta scritta da parte del Comune almeno 15 giorni prima della giornata prevista per la manifestazione, salva la disponibilità della giornata in base agli impegni già assunti dall'E.R.T. In tali casi l'utilizzo della struttura avverrà a titolo gratuito ed includerà pulizie ordinarie, personale di custodia e responsabile della squadra di sicurezza, mentre gli altri componenti squadra di sicurezza, idoneamente formati per la struttura dell'Odeon, saranno a carico dell'organizzatore dell'evento o del Comune, secondo le modalità che saranno per tempo comunicate all'ERT.

2. Sono invece esclusi dalla gratuità: servizio di cassa, maschere e assistenza tecnica che saranno, se richiesti, a carico dell'organizzatore dell'evento o del Comune, secondo le modalità che saranno parimenti per tempo comunicate all'ERT.

3. L'uso dell'impianto audio/luci in dotazione comporterà il versamento di un deposito cauzionale di € 500,00, che sarà trattenuto nell'eventualità di danni all'attrezzatura a titolo di risarcimento.

4. L'E.R.T. si impegna inoltre a mettere a disposizione, per le medesime finalità, un numero di ulteriori 10 (dieci) giornate per le quali richiederà agli utilizzatori una tariffa a giornata nella misura annualmente determinata dal Comune in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, previa concertazione con l'ERT. Per tali ulteriori giornate l'E.R.T. metterà a disposizione gratuitamente il servizio di custodia, di pulizie e il Responsabile della sicurezza.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'ERT provvederà a trasmettere al Comune una

proposta di eventuale revisione delle tariffe, distinte per: manifestazione di una giornata, manifestazioni di più giorni (da secondo giorno), giornata di prove, costo a persona dei componenti aggiuntivi della squadra di sicurezza. In mancanza verranno confermate d'ufficio le tariffe dell'anno precedente. La richiesta di incremento delle tariffe proposte oltre il limite del 5% dovrà essere adeguatamente motivata. Tali tariffe saranno in ogni caso incassate direttamente dall'E.R.T.

6. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo, le tariffe di utilizzo della struttura verranno stabilite dall'E.R.T. in piena autonomia e saranno di sua esclusiva pertinenza e competenza.

7. L'ERT si impegna inoltre a garantire l'ingresso gratuito alle iniziative dallo stesso organizzate a massimo 10 ragazze/i a spettacolo di età non inferiore a 15 anni e non superiore ai 20 anni residenti nel Comune di Latisana e/o frequentanti le scuole del territorio comunale, i cui nominativi saranno indicati alla biglietteria del teatro dall'Ufficio Cultura del Comune entro il giorno precedente la rappresentazione, previa prenotazione da parte degli interessati, salva la disponibilità dei posti sulla base delle prevendite.

8. L'ERT, infine, si impegna a fornire all'Amministrazione comunale ogni altro ausilio nella programmazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo, formativo, convegni o manifestazioni di vario genere organizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ASSICURATIVA

1. L'E.R.T. si obbliga ad articolare le proprie attività di gestione dell'immobile in modo da assicurarne la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.

2. L'E.R.T. si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle

attrezzature presenti all'interno del Teatro di proprietà del Comune. Provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall'utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste se dovute a omessa o carente custodia o manutenzione o sorveglianza o a imperfetta informazione ai terzi. L'E.R.T. si impegna altresì a rispondere dei danni, comunque e da chiunque causati, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi dell'intera struttura interna e per l'intera durata del presente accordo. La responsabilità di danni a terzi causati da parti strutturali del Teatro esposte sulla pubblica via sarà a carico del Comune di Latisana.

3. L'E.R.T., per la propria attività svolta all'interno della struttura, provvederà a stipulare apposita polizza di assicurazione il cui massimale non dovrà essere inferiore a € 2.000.000/00 (due milioni/00 euro) a sinistro, per danni procurati a persone o a cose.

4. Qualora i danni a persone e a cose derivino dalla mancata esecuzione di lavori di spettanza del Comune, l'E.R.T. sarà ritenuto responsabile, liberandosi da tale responsabilità soltanto con la prova di aver comunicato al Comune, per iscritto e senza ritardo, i lavori da eseguire. In ogni caso è obbligo dell'E.R.T. provvedere a segnalare gli eventuali deterioramenti, senza ritardo, anche se verificatisi senza colpa e né direttamente imputabili.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune di Latisana si obbliga a:

a. stesura elenco dei materiali e delle attrezzature presenti in teatro ed affidate in gestione all'E.R.T. con descrizione del loro stato al momento della consegna e delle successive modifiche firmate dalle parti, con valutazione economica degli interventi effettuati dall'E.R.T. Alla scadenza dell'accordo o cessazione dello stesso

per qualsiasi motivo, locali ed attrezzature dovranno essere riconsegnati sulla base di questo elenco e successive modifiche;

b. stipulare apposita polizza assicurativa sull'immobile;

c. far pervenire l'indicazione delle richieste di utilizzo del teatro nelle casistiche e con modalità e tempi dettagliati al precedente articolo 7, in mancanza è facoltà dell'E.R.T. non accogliere la richiesta.

ART. 10 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ E LA GESTIONE

1. Oltre agli interventi di straordinaria manutenzione il Comune di Latisana erogherà all'E.R.T. il corrispettivo annuo di € 60.000,00 a parziale copertura dei costi della stagione teatrale e dei costi di gestione e delle spese di ordinaria manutenzione, utenze (luce, riscaldamento, ecc.), per contratti di manutenzione di impianto termico, antincendio, luce e sicurezza nonché per la messa a disposizione delle riserve di utilizzo in favore del Comune di cui all'articolo 7.

2. L'ERT si impegna ad organizzare una stagione di prosa in abbonamento con almeno sei spettacoli di prosa ed uno di danza, almeno un concerto nell'anno solare o nella stagione ed almeno tre spettacoli di teatro scuola in orario scolastico ed altri tre spettacoli rivolti alle famiglie il sabato o la domenica pomeriggio. L'E.R.T. si obbliga inoltre ad organizzare ulteriori due spettacoli teatrali fuori abbonamento (di musica, prosa, danza o lirica) con ingresso a pagamento. Nulla è dovuto all'E.R.T. per quanto previsto al presente comma oltre al contributo previsto al comma 1.

3. Il corrispettivo suindicato dovrà essere liquidato in due rate di uguale importo, di cui la prima entro il mese di aprile e la seconda entro il mese di novembre di ogni anno per il periodo di durata del presente accordo. Il termine per la liquidazione della prima rata potrà essere deferito a data successiva in carenza di Bilancio di

previsione approvato.

ART. 11 - MIGLIORIE E ADDIZIONI

1. Eventuali migliorie e addizioni apportate dal gestore all'immobile, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, comunque subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, rimangono di proprietà del Comune, senza costituire per l'E.R.T. diritto a compensi o rimborsi.

ART. 12 - PUBBLICITA'

1. Salvi i diritti dei concessionari in atto, l'E.R.T. ha diritto esclusivo alla gestione della pubblicità all'interno della struttura.

2. L'apposizione di qualsiasi cartello, insegna o altro simbolo pubblicitario avverrà osservando tutte le necessarie condizioni di sicurezza. I cartelli, le insegne e gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro del luogo e il prestigio dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune di Latisana si impegna a contribuire alla pubblicizzazione della stagione teatrale di Latisana sul proprio sito e su tutti gli altri canali informativi.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente accordo l'Amministrazione Comunale potrà, previa diffida, recedere anticipatamente trattenendo in conto obblighi dell'E.R.T. la quota di contributo non ancora versata.

ART. 14 - CONTROLLI

1. Al Comune di Latisana spetta la facoltà di esercitare, per mezzo di propri funzionari, il controllo sulla gestione dell'impianto al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia derivante dal presente accordo, che non sia potuta definire nelle forme previste nell'atto stesso, è competente il Foro di Udine.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003).

ART. 17 - REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo, esente da bollo, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50 per cento.

Per il Comune di Latisana

dott.ssa Michela Busato *(f.to digitalmente)*

Per l'Ente Regionale Teatrale del F.V.G.

dott. Sergio Cuzzi *(f.to digitalmente)*